



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 28/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 18/06/2015 ed estinto anticipatamente nel 2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione dell'importo complessivo di € 6.982,48, di cui € 1.406,48 a titolo di commissioni e spese di istruttoria/notifica non maturate, al netto di quanto già restituito in sede di conteggio estintivo, ed € 5.576,00 a titolo di n. 17 rate insolute;
- gli interessi legali "*a far data dalla estinzione anticipata*";
- le spese legali, quantificate in € 250,00, e le spese sostenute per la presentazione de ricorso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 *sexies* del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*" – ha creato nei finanziatori un "*legittimo affidamento*" circa la correttezza del loro operato. Esclude l'efficacia diretta della Direttiva nel nostro ordinamento (al riguardo, richiama la sentenza n. 10489/2019 del Trib. di Napoli). In ogni caso, ritiene che un'interpretazione dell'art. 125 *sexies*, comma 1 TUB, conforme alla sentenza *Lexitor*, dovrebbe essere rifiutata per il passato (con conseguente irrilevanza della stessa sentenza *Lexitor* nel presente procedimento), "*onde non incorrere in plurime*



violazioni dell'ordinamento dell'Unione Europea e delle disposizioni dei relativi Trattati"; nel caso *de quo*, quindi, non è dovuto alcun rimborso per le "Commissioni rete esterna" di cui alla lett. F) del contratto, trattandosi di costi imposti da terzi. Evidenza, inoltre, un contrasto tra le determinazioni assunte dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 e le indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza con la Comunicazione al sistema del 4 dicembre 2019, riferite unicamente a finanziamenti in corso alla data della cennata Comunicazione o, al più, alla data della pubblicazione della pronuncia della CGUE e, dunque, non al finanziamento oggetto del presente ricorso, estinto a seguito dell'emissione del conteggio estintivo avvenuta il 12 dicembre 2019;

- la natura *up front* delle commissioni rete esterna, corrispondenti a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito, già "*integralmente e definitivamente sostenuti*" (produce la fattura dell'agente per compensi provvigionali, il relativo dettaglio, nonché la contabile del bonifico). Aggiunge inoltre che si tratta di un costo "*non determinato dalla banca ma [...] addebitato da un soggetto terzo*" e che, pertanto, "*sarebbe del tutto ingiustificato che la banca si trovasse ora esposta alla sua restituzione*";
- la natura *up front* delle commissioni di attivazione, a copertura di attività "*preliminari*" e "di perfezionamento", che precedono o che coincidono con la stipula ed erogazione del finanziamento e che "*vengono svolte una tantum, quale che sia l'esito della domanda di finanziamento o la durata del contratto*", e delle spese di istruttoria, trattandosi di "*costi riferiti ad attività palesemente ed integralmente up front*";
- la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo sulla base del *pro rata temporis* a titolo di "*commissioni di gestione*", pari a € 1.036,84;
- la non rimborsabilità delle spese legali, attesa la mancata prova che il ricorrente le abbia effettivamente sostenute e il carattere seriale della questione affrontata. L'intermediario precisa inoltre che tali spese non sono neppure riferibili ad un'assistenza legale "qualificata", essendo il cliente assistito da un rappresentante di una società di consulenza.

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto.

In sede di repliche, il ricorrente chiarisce che anche laddove le provvigioni fossero dirette "*totalmente*" ad attività *up front*, il costo di tale voce commissionale dovrebbe in ogni caso essere rimborsato, come previsto dalla sentenza "Lexitor" (sul punto richiama la pronuncia del Tribunale di Torino del 21/03/2020 e la sentenza n. 1340/2020 del Trib. di Napoli).

Quanto alla natura delle commissioni contrattuali, precisa che le commissioni rete esterna, non descritte nei contenuti, sono riferibile a un soggetto (agente/intermediario del credito) che nello svolgimento del suo operato "*non (è) deputato esclusivamente ad attività preliminari del finanziamento, quanto piuttosto a tutta una serie di attività connesse e strumentali al contratto nel corso della sua esecuzione*".

In merito alle commissioni di attivazione, invece, richiama una decisione del 12/09/2019 del Collegio di Bari in ABF, con la quale, con riferimento all'analisi di uno schema contrattuale analogo a quello oggetto del presente ricorso, veniva affermata la natura *recurring* alle commissioni di attivazione, "*trattandosi di corrispettivo per attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto*".

Infine, con riferimento alle spese istruttorie il ricorrente afferma che dal contratto versato in atti le stesse riguardano attività "*eterogenee*" non relative esclusivamente alla fase prodromica del rapporto, non consentendo quindi "*la chiara riferibilità ad una natura di tipo up front*".

Pertanto, insiste per l'accoglimento della propria domanda.

**DIRITTO**

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*;
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio*



preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le commissioni di attivazione, le spese di istruttoria/notifica e le commissioni rete esterna, di cui rispettivamente alle lett. C, E, F del SECCI, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti (in termini cfr. Coll. Bari, dec. n. 5287/2020; e n. 10504/2020). Tali voci di costo, conformemente a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato “su un principio di proporzionalità” valido ed efficace.

Natura invece *recurring* deve riconoscersi alle commissioni di gestione, di cui alla lett. D del SECCI, perché remunerative di attività attinenti alla gestione del prestito, già rimborsabili col *pro rata temporis* secondo le previsioni contrattuali (così Coll. Bari, dec. n. 5287/2020). L’importo da rimborsare deve essere considerato però al lordo di € 50,00 previsto per “spese fisse” non chiaramente identificate in contratto, in conformità con l’orientamento già espresso da questo Collegio sul punto (cfr. Coll. Bari, dec. n. 10504/2020 e n. 23065/19).

Benché vi sia una divergenza fra i conteggi estintivi prodotti dalle parti, appare più verosimile quello allegato dall’intermediario datato 12.12.2019, dal quale si evince che il finanziamento è stato estinto in corrispondenza della 53ma rata. Del resto, il ricorrente, in sede di repliche, nulla ha contestato o eccepito con riguardo al conteggio estintivo prodotto dall’intermediario nelle controdeduzioni.

Il Collegio, quindi, ritiene che le richieste del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

durata del finanziamento ▶		120	
rate scadute ▶		53	
rate residue		67	
TAN ▶		4,50%	

		%	
		restituzioni	
- in proporzione lineare		55,83%	
- in proporzione alla quota interessi		33,40%	

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	comm. di attivazione C) (up front)	€ 1.516,57	€ 846,75	€ 506,47	○	€ 506,47
○	comm. di gestione D) (recurring)	€ 1.945,45	€ 1.086,21	€ 649,70	○	€ 1.086,21
○	spese istruttoria E) (up front)	€ 450,00	€ 251,25	€ 150,28	○	€ 150,28
○	comm. rete esterna F) (up front)	€ 393,60	€ 219,76	€ 131,45	○	€ 131,45
○		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
rimborso da c.e.				€ 1.036,84		-€ 1.036,84

tot rimborsi ancora dovuti	€ 837,57
interessi legali	si



In merito alla richiesta di restituzione delle quote insolute indicate nel conteggio estintivo (17 nel conteggio versato in atti dal ricorrente, 19 in quello prodotto dalla resistente), si rileva che, in ogni caso, non è in atti evidenza documentale attestante l'avvenuta corresponsione, da parte dell'ente datoriale, dei ratei conteggiati come insoluti. La richiesta, quindi, non può essere accolta.

La richiesta di rimborso delle spese legali non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 837,57, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS